REGIONE DELL'UMBRIA

COMUNE DI MONTONE

INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CHE INTERESSA LA SC N.7 DI CORLO AL km 1+030

CUP:G37H25001680001

L.145/2018 art.1 annualità 2026

PROGETTO ESECUTIVO



SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

I Progettisti

Il Responsabile del Procedimento

Elaborato

PE–Elab. 16

Scala

––

Data

settembre 2026

Raggruppamento Temporaneo Professionisti

Dott. Geol. FRANCESCO BRUNELLI (Mandatario)

Ing. ANDREA MATTIOLI - Ing. CHIARA CAMPANELLI - Geom. MATTIA MASSETTI - Dott. Agr. GETTULIO VIBI (Mandanti)

Via Andreani, 21 - 06019 - Umbertide - PG

CUP: G37H25001680001
CIG: BBB4943026

Repertorio n.

Prot. del

COMUNE DI MONTONE

(Provincia di Perugia)

CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI

CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIRISTINO DELLA VIABILITÀ AL KM 1+030 DELLA S.C. N.7 DI CORLO

L. 145/2018 ART. 1 ANNUALITÀ 2026

(CUP: G37H25001680001 - CIG: BBB4943026)

L'anno duemilaventisei, il giorno del mese di;

------- ----------

TRA

- Geom. **Claudio Mariotti**, nato a Montone (PG) il 20/09/1968, che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, giusto decreto sindacale di nomina n. del, nella sua qualifica di responsabile dell'Area tecnica del **COMUNE DI MONTONE** (codice fiscale n. 81000430546), presso il quale è domiciliato per la carica, per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale della succitata unità Area n. del;

E

Le parti così convenute con specifiche qualifiche e poteri come dichiarati convengono quanto segue.

PREMESSO CHE:

- Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. del con la quale veniva approvato il progetto esecutivo dell'opera

redatto dai progettisti del Raggruppamento Temporaneo Dott. Geol. Francesco

Brunelli (mandatario) - Ing. Andrea Mattioli - Ing. Chiara Campanelli - Geom. Mattia Massetti - Dott. Agr. Gettulio Vibi e acquisito al prot. del ... , dell'importo di € 300.000,00 di cui € per lavori a base di appalto comprensivi di oneri e costi della sicurezza per ;

- l'intervento è stato finanziato con le risorse concesse dalla Regione Umbria con DGR 1096/2025 per un importo di € 300.000,00;

Richiamata la Determinazione del Responsabile n. del con la quale venivano affidati ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023, in esito alla procedura di RDO n. sulla piattaforma MEPA di Consip, i lavori di CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIRISTINO DELLA VIABILITÀ AL KM 1+030 DELLA S.C. N.7 DI CORLO - CUP: G37H25001680001 all'impresa con sede in - c.f. p.i., approvando l'offerta formulata in data pari ad un ribasso del sul prezzo a base di appalto, esclusi gli oneri della sicurezza, quindi per il prezzo netto di € [€ – ribasso pari a € = importo netto € + costi della sicurezza € quindi totale netto di contratto €] oltre IVA 22%;

Dato atto che ai fini della stipulazione del contratto:

a) l'appaltatore ha comunicato la propria composizione societaria ed ha fornito le altre informazioni di cui al d.p.c.m. n. 187/1999 e documentazioni per la stipula del contratto;

b) L'appaltatore ha sottoscritto il Patto di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale tra la Prefettura – U.T.G. di Perugia e il Comune di Montone, allegato al Piano triennale della prevenzione della corruzione 2021-2023 contenente quale parte integrante il Piano per la Trasparenza e l'Integrità del Comune di Montone approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 32 del

24.3.2021;

c) l'Appaltatore dichiara inoltre, di non trovarsi in alcuna situazione o impedimento comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, né avere subito sanzioni interdittive dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

d) l'impresa è iscritta all' anagrafe antimafia degli esecutori dei lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013, presso il Ministero dell'Interno, Prefettura di Perugia,

- con la sottoscrizione del presente contratto in data odierna, le parti contraenti hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Tutto ciò premesso, nell'intesa che quanto precede sia parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti nella qualifica sopra indicata convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Montone, come sopra rappresentato, in esecuzione degli atti in premessa citati, affida alla Ditta..... con sede legale in, come sopra rappresentata la quale accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIRISTINO DELLA VIABILITÀ AL KM 1+030 DELLA S.C. N.7 DI CORLO - CUP: G37H25001680001 sotto l'osservanza piena ed assoluta delle

norme, patti e condizioni risultanti dalle disposizioni del presente contratto e dai documenti ed atti tecnici che compongono il progetto esecutivo che l'impresa dichiara di conoscere ed accettare, con rinuncia a qualsivoglia contraria eccezione.

I documenti sopra richiamati vengono sottoscritti digitalmente dalle parti per accettazione e s'intendono qui riportati e trascritti per intero, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati ma soltanto richiamati e conservati ai sensi di legge presso la stazione appaltante. Analogamente, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale al presente contratto ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n.36/2023, e art. 2.2 del capitolato speciale d'appalto, il computo metrico estimativo, nonché l'elenco dei prezzi unitari, anch'essi sottoscritti dalle parti.

ART. 2

AMMONTARE DEI LAVORI

L'importo contrattuale dei lavori ammonta ad **€ (euro) al netto di IVA** come di seguito ripartito:

- importo dei lavori soggetto a ribasso € – ...% ribasso pari a € = importo netto € + costi della sicurezza € quindi totale netto di contratto €

Il corrispettivo dell'appalto è determinato a "*misura*": il prezzo convenuto può, quindi, variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Più specificamente, rimane fisso il prezzo approvato per ogni unità di misura di lavorazione da applicare alle quantità effettivamente svolte: è, quindi, necessaria la verifica, in corso d'opera, delle misure o dei valori attribuiti alle quantità e qualità dei lavori.

ART. 3

TERMINI DI CONSEGNA E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori devono essere consegnati ultimati entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di consegna dei lavori.

ART. 4

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE

La sospensione e ripresa dei lavori nonché le proroghe del termine utile per il compimento degli stessi sono disciplinate dall'art. 121 del d.lgs. n. 36/2023, dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dagli artt. 2.8 del capitolato speciale di appalto.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento della stessa.

ART. 5

PENALI IN CASO DI RITARDO

Per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori o alle scadenze fissate nel programma temporale degli stessi è applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare contrattuale netto. La penale, nella stessa misura percentuale sopraindicata, è applicata in caso di ritardo nella ripresa delle opere dopo un periodo di sospensione legittima e in tutti i casi contemplati dall'art. 2.7 del capitolato speciale d'appalto. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure previste dall'art. 122 del d.lgs. n.36/2023.

ART. 6

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 1.3.1 del capitolato speciale d'appalto, prima di intraprendere le

opere la ditta affidataria predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Il documento, approvato ai sensi del succitato art. 19, rimane vincolante per l'appaltatore ma non per la stazione appaltante che potrà apportarvi modifiche in corso d'opera mediante propri ordini di servizio.

ART. 7

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura vengono effettuate secondo le specificazioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e le singole voci riportate nell'elenco prezzi.

Il corrispettivo è determinato moltiplicando le misure annotate nel libretto delle misure per i prezzi unitari del contratto.

Tutte le misure vengono rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato secondo le modalità indicate dal capitolato speciale d'appalto e dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

ART. 8

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 è consentita una anticipazione pari al 20% (venti per cento) e fino al 30% (trenta) come previsto dalla legge, dell'importo contrattuale, nel rispetto dei termini e delle condizioni tutte di cui al art. 2.18 del capitolato speciale d'appalto.

Si applica la previsione di cui all'art. 207 della legge 17 luglio 2020, n. 77, come

modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21/2021.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi allo stesso imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

ART. 9

LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Ai sensi dell'art. 2.18 del capitolato speciale d'appalto i pagamenti in acconto sono disposti al maturare di stati di avanzamento di importo (al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50%) non inferiore ad € 50.000,00 (euro cinquantamila).

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e, comunque, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dall'adozione degli stessi.

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dall'adozione di ogni certificato di pagamento.

L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale, redatto entro giorni 45 (quarantacinque) dalla data del verbale che ne attesta la relativa ultimazione.

All'esito positivo del collaudo e, comunque, entro un termine non superiore a 7

(sette) giorni dallo stesso, il R.U.P. rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.

Le fatture in formato elettronico di cui al d.m. 3 aprile 2013 n. 55 devono riportare l'indicazione del seguente Codice Univoco Ufficio: QSUQ72. I pagamenti vengono disposti, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, con appositi mandati impartiti al tesoriere dell'ente (Poste Italiane spa) e accreditato sul conto corrente dedicato di cui al successivo art. 19.

ART. 10

FINANZIAMENTO

Il sig., identificato come alle premesse, dichiara di essere a conoscenza che la somma necessaria alla realizzazione dell'intervento è finanziata con le risorse di cui al fondo L. 145/2018 art. 1 - annualità 2026 concesso dalla Regione Umbria con DGR 1096/2025;

ART. 11

REVISIONE DEI PREZZI

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 del codice civile; vengono applicate le misure di compensazione e integrazione derivanti dall'aumento delle materia prima di cui al DL 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 con riferimento al prezzario Regione Umbria e la disciplina di cui all'art.60 del D.Lgs. 36/2023 in materia di revisione prezzi.

ART. 12

DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dallo art. 119, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023.

ART. 13

SUBAPPALTO

In sede di gara, l'appaltatore ha escluso la volontà riportata al paragrafo D del DOGUE, di subappaltare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante nella misura, alle condizioni e con le modalità previste dalla disciplina vigente *ratione temporis* (limite del 40% dell'importo complessivo del contratto) e dal capo 9 del capitolato speciale d'appalto.

L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20% (venti per cento).

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei soli casi contemplati dall'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

La ditta subappaltatrice è tenuta all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore si impegna ad inserire in tutti i contratti di subappalto e subcontratti, la clausola n. 5 del Protocollo di Legalità sottoscritto tra il Comune di Montone e la Prefettura di Perugia.

ART. 14

SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

Il collaudo dei lavori oggetto del presente contratto è disciplinato dall'art. 116 del d.lgs. n. 36/2023 nonchè dal capitolato speciale d'appalto.

ART. 15

GARANZIA DEFINITIVA

La stazione appaltante, ai sensi dell'art.53 c.4 del d.lgs. n. 36/2023 ha deciso di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del presente contratto .

ART. 16

POLIZZA ASSICURATIVA

Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023, l'appaltatore ha prodotto la polizza assicurativa a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione, totale o parziale, di opere e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, che assolve anche agli obblighi di copertura per la responsabilità civile per danni verso terzi.

ART. 17

ONERI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sull'appaltatore gravano tutti gli oneri e gli obblighi imposti dal capitolato speciale d'appalto e da quello generale, in quanto compatibile, nonché dalle leggi e dai regolamenti in materia.

In particolare, l'impresa appaltatrice è tenuta all'osservanza delle diverse fonti normative in materia di sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e al rispetto di tutti gli adempimenti retributivi, contributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi, sanitari e di solidarietà paritetica imposti per i dipendenti dalla vigente normativa, i cui oneri sono a carico della stessa impresa.

L'appaltatore è tenuto ad applicare integralmente il contratto nazionale del lavoro

e gli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore di attività e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'inadempimento agli obblighi sopra menzionati dà luogo alla trattenuta della stazione appaltante sui crediti maturati dall'affidatario o, in caso di crediti insufficienti, all'escussione della garanzia fideiussoria.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee diverse da quelle previste in progetto, risarcimento di danni a privati e patrimonio pubblico danneggiato dall'esecuzione dei lavori, risarcimento di danni a privati per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) spese per forniture temporanee di energia elettrica e acquedotto, compresi gli oneri di consumo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino alla emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero del certificato di collaudo provvisorio ai sensi della normativa vigente ;resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 18

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI IN CANTIERE

I piani di sicurezza allegati al progetto devono essere adeguati in caso di mutamento delle condizioni del cantiere o dei processi lavorativi utilizzati.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori l'appaltatore è obbligato a garantire ai propri dipendenti luoghi di lavoro a servizio del cantiere rispondenti alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza (d.lgs. n. 81/2008).

Sarà cura del direttore tecnico del cantiere o del legale rappresentante della ditta affidataria, in base alle rispettive competenze, fare rispettare ai lavoratori le prescrizioni impartite dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e quelle contenute nel piano di sicurezza nonché garantire l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da eventuali infortuni.

ART. 19

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Nell'ambito del presente appalto l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136.

In particolare, tutti i movimenti finanziari verranno registrati sul conto corrente bancario dedicato comunicato con nota prot. n. del con espressa indicazione del CIG BBB4943026 e CUP G37H25001680001.

L'affidatario si impegna a trasmettere alla stazione appaltante i contratti sottoscritti

con i sub-appaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata normativa.

L'affidatario si impegna, altresì, nel caso abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – U.T.G. di Perugia.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a con-sentire la piena tracciabilità delle operazioni in argomento costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010.

ART. 20

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Le parti contraenti, identificate come alle premesse, dichiarano di avere avuto piena ed esatta conoscenza del protocollo di legalità per l'affidamento di commesse pubbliche di cui all'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

La stessa impresa dichiara di aver letto e ben conoscere, quindi di accettare senza alcuna riserva, le clausole dalla n.1 alla n.10 contenute nel Protocollo di Legalità finalizzato alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata di cui al D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., sottoscritto tra il Comune di Montone e la Prefettura di Perugia, le quali costituiscono pertanto clausole pattizie al presente contratto.

Le parti si obbligano a rispettare gli impegni contenuti nel patto di integrità (previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

2021-2023 del Comune di Montone) che viene sottoscritto dalle parti con firma digitale, e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato.

Il presente contratto si intende automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, in caso di mancata osservanza degli impegni richiamati al precedente capoverso.

ART. 21

RECESSO E RISOLUZIONE

I casi di recesso e di risoluzione del rapporto negoziale sono disciplinati, oltre che dagli artt. 19 e 20 del presente contratto, dagli artt. 122- art.123 del d.lgs. n. 50/2016 nonché dal capitolato speciale d'appalto.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, anche nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni allo stesso imputabili.

ART. 22

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, incluse quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 210 del d.lgs. n. 36/2023, è demandata al foro di Perugia. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 23

RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non disposto dal presente contratto, si fa espresso rinvio alle disposizioni tutte vigenti in materia di contratti pubblici e, segnatamente, al d.lgs. n. 36/2023, al decreto legge n. 76/2020, al D.P.R. n. 207/2010 (per le parti ancora in vigore), al d.lgs. n. 81/2008, al d.m. n. 49/2018 e al d.m. n. 145/2000 in quanto compatibile.

ART. 24

SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese connesse e conseguenti alla stipula del presente contratto (spese di bollo e di registro, diritti di segreteria, comprese le

spese di bollo relative agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione).

ART. 25

DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore, rappresentato come in epigrafe, dichiara di eleggere domicilio in Montone (PG), presso la residenza comunale in Piazza Fortebraccio n. 3.

Il domicilio digitale è

ART. 26

IVA E IMPOSTA DI REGISTRAZIONE

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 DPR 26/04/86 n° 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

ART. 27

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Montone informa l'appaltatore che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE/2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, esclusivamente nell'ambito e per la durata del presente rapporto negoziale ai fini dello svolgimento delle connesse attività e per l'assolvimento degli obblighi di legge vigenti in materia. I dati saranno comunicati soltanto ai destinatari abilitati ad accedervi in base alle normative vigenti. L'interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all'autorità Garante per proporre reclamo.

Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica a norma di legge, in un unico originale, su pagine intere ventuno e sin qui della ventiduesima.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti come segue.

Per l'Appaltatore -

Per il Comune di Montone il Dirigente - Claudio Mariotti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.=